



**Comune di Porto Torres
(CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI)**

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

Intervento di riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru.

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA "SARDEGNACAT" AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023**

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023

CUP I22F25000160006

CIG BAE55F5FE1

LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2. CHIARIMENTI.....	5
2.3. COMUNICAZIONI	6
2.4. PRECISAZIONI E RICHAMI NORMATIVI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1. DURATA, PENALI, PREMIALITA'	8
3.2. REVISIONE DEI PREZZI	9
3.3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
3.4. PAGAMENTO PER STATI DI AVANZAMENTO	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	11
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI.....	12
6.3. DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI....	12
6.4. MEZZI DI PROVA.....	12

7	AVVALIMENTO.....	13
8	SUBAPPALTO	14
9	GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.....	15
10	SOPRALLUOGO	15
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA...	15
12.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	16
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
14	CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE" (AMMINISTRATIVA).....	17
14.1	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	18
	ISTANZA (DA RENDERE SUL MODELLO A).....	19
14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	20
14.3	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
14.4	PATTO DI INTEGRITÀ.....	22
14.5	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	22
14.6	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	22
14.7	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA.....	24
15.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
16.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	25
17.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.	26
18.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
19.	CODICE DI COMPORTAMENTO	27
20.	ACCESSO AGLI ATTI.....	27
21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica tramite la piattaforma “SardegnaCAT”, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto integrato per l’affidamento della realizzazione dei lavori in oggetto, come meglio esplicitati nel progetto esecutivo allegato.

Stazione appaltante: Comune di Porto Torres

Piazza Umberto I – 07040 Porto Torres (SS)

Codice fiscale / P. IVA: 00252040902

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html>

Normativa di riferimento:

Il presente bando è redatto in conformità al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” entrato in vigore il 01 Aprile 2023, divenuto efficace il 01 Luglio 2023 e come modificato con il D.Lgs. 209/2024, di seguito denominato “**Codice**”.

Il presente bando tiene conto delle disposizioni normative ancora in vigore dopo il 01 luglio contenute nel D.P.R. n. 207/2010, nella Legge 23 maggio 2014, n. 80 e nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248. Validazione del progetto ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti in data 29/09/2025.

Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo n. 214 del 29/09/2025.

Con decisione di contrarre n. 605 del 12/03/2026, del Comune di Porto Torres si è stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando** ai sensi dell’art. 50 del Codice con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4.

Si applica l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento dell’appalto è il Comune di Porto Torres [codice NUTS ITG25]

CUI: L00252040902202500015

CUP: I22F25000160006

CPV prestazione prevalente: 45233222-1 (Lavori di lastricatura e asfaltatura) OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere complementari

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa. Lia Ara

Responsabile della fase di affidamento: Dott. Marco Azara

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e delle Linee guida dell’AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle norme di funzionamento della piattaforma reperibili liberamente sul sito <https://crc.regione.sardegna.it/home>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://comune.porto-torres.ss.it/> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo e tramite il Portale SardegnaCat.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e dei documenti pubblicati sul sito tematico <https://crc.regione.sardegna.it/home>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara
- b) I seguenti Modelli:
 - Modello A istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE
 - Modello B Patto di integrità Comune di Porto Torres
 - Modello C Informativa sul trattamento dei dati personali
 - Modello D Dichiarazioni ausiliaria
 - Modello E offerta economica
- c) Schema di contratto
- d) Progetto esecutivo.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 26/03/2026 alle ore 11:00 esclusivamente attraverso lo specifico sistema della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite entro il 30/03/2026 alle ore 11:00, attraverso lo specifico sistema di SardegnaCAT.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione relativa ai quesiti.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio, avvengono presso la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione e monitorare periodicamente la sezione, al fine di prendere visione di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

2.4. PRECISAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.

In caso di discordanza tra le previsioni degli elaborati progettuali e il presente disciplinare, prevale quest'ultimo.

Con riferimento agli ambiti specifici di interventi individuati negli elaborati progettuali, definiti "lotti" in tali elaborati, si precisa che trattasi appunto di ambiti di intervento e non di lotti come definiti dal Codice all'art. 3, comma 1, lettere s), t) e u) dell'allegato I.1.

Non ci avvarrà dell'arbitrato (art. 213 del Codice).

Si richiama inoltre quanto previsto dai commi 4 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice:

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.>

Con riferimento al comma 4 sopra citato, si veda quanto previsto alla fine del punto 14.1 del presente Disciplinare

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori relativi a *“Intervento di riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru”*.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, la suddivisione in lotti non garantirebbe i principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dell'appalto.

La suddivisione non consentirebbe di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ragione della natura stessa dell'appalto, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale e poiché la suddivisione in lotti comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'appalto.

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice è di seguito rappresentato:

Tabella n.1 – Importi

Quadro riassuntivo dell'appalto		
A	Importo complessivo soggetto a ribasso	€ 610.174,00
B	Costi per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.826,00
C	Totale appalto (A+B+C)	€ 625.000,00

I costi stimati della manodopera ammontano a € 91.060,12.

L'importo assoggettato al ribasso, in conformità a quanto chiarito nella Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8225, pubblicata il 23/10/2025, comprende i costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante. Nella stessa sentenza è chiarito il corretto significato da attribuire alla previsione del comma 14 dell'art. 41 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del Codice e in conformità a quanto previsto da tali disposizioni, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente:

— **Codice CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini – Industria**

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del DPR n. 207/2010 il progettista incaricato ha proceduto all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo al fine di definire le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all'individuazione:

- della categoria prevalente;
- delle categorie scorporabili di importi superiori e inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di opere come previste alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice.

Categoria		Importo €	%	Prevalente o scorporabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere complementari	OG3	€ 625.000,00	100	Prevalente

3.1. DURATA, PENALI, PREMIALITA'

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il R.U.P., qualora lo ritenesse necessario, potrà procedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice, all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una **penale** in misura giornaliera pari al **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e comunque che complessivamente non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto all'adempimento previsto alla fine del punto 14.1 del presente Disciplinare.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il R.U.P. procederà all'applicazione della penalità.

La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;
- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempienza. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, verrà riconosciuto a favore dell'Impresa appaltatrice un premio di accelerazione da calcolare in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, da corrispondersi solamente nel caso i lavori siano conclusi prima di 210 giorni e comunque in misura non superiore a giorni 15.

Quindi, nel caso i lavori siano conclusi in meno di 195 giorni, non sarà riconosciuta, a titolo di premialità, una somma superiore a quella corrispondente a giorni 15 (1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno).

Tabella riassuntiva su penali/premialità:

Ultimazione lavori	Penalità/premi
Superiore a giorni 210	Penale giornaliera pari a 1,5 per mille
Inferiore a giorni 210	Premialità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno e comunque non oltre al 15 per mille (1 per mille al giorno per 15 giorni)
Quindi la premialità massima pari al 15 per mille sarà riconosciuta nel caso di ultimazione dei lavori in 195 giorni ma non aumenterà nel caso in cui i lavori fossero ultimati in meno di 195 giorni	

In caso di proroga del termine dei lavori si applica quanto previsto nel terzo e quarto periodo del citato comma 2 dell'art. 126 del Codice.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

Nel corso dell'esecuzione del contratto si procederà alla revisione dei prezzi al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 9 e 60 e dall'allegato II.2-bis del Codice, con le modalità ivi previste.

3.3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si applica l'art. 120 del Codice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.4. PAGAMENTO PER STATI DI AVANZAMENTO

I pagamenti avverranno mediante stati di avanzamento. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un **importo non inferiore ad € 200.000,00**, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

Si evidenzia che, come indicato negli elaborati progettuali, sarà applicata l'**aliquota IVA del 22%**.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono quelli indicati dall'art.65 del Codice, purché in possesso dei requisiti (generali e speciali) previsti dalla Legge e dal presente bando. In particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO

Attenzione:

Per le modalità di compilazione di RTP/RTI/AVVALIMENTI/CONSORZI, seguire le istruzioni riportate nella manualistica presente sia nel portale di SardegnaCAT che nel sito tematico relativo al portale sopra indicati

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In quest'ultimo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ciò che concerne le ulteriori regole di costituzione del raggruppamento e del mandato speciale che i partecipanti conferiscono al soggetto indicato come mandatario, valgono le disposizioni di cui all'art.68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 del Codice e dal comma seguente.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tale regola sul recesso è applicabile anche ai soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere da b) a f).

Consorzi non necessari (art.67 del Codice)

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), tramite le consorziate indicate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;
- b) Le cause di esclusione di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice.

Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti espulsivi ai sensi degli articoli 96 e 98 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Possesso dei requisiti di ordine generale per gli operatori economici plurisoggettivi

- i) partecipazione da parte di Consorzi stabili (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro): i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art.67 comma 3 del Codice);
- ii) partecipazione di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di operatori economici: tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (art.68, comma 13, del Codice).

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Porto Torres e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la sussistenza di situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art.95, comma 1, del Codice).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere iscritto registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere qualificato, secondo le regole previste dall'Allegato II.12 del Codice.

Il possesso dell'attestazione di qualificazione (in corso di validità e rilasciata da S.O.A. autorizzata) per le categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui al presente disciplinare (si veda tabella che segue) rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Categoria		Importo €	%	Prevalente o scorporabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere complementari	OG3	625.000,00	100	Prevalente e subappaltabile nel limite di cui all'art. 119, comma 1, del Codice

Pertanto, l'operatore dovrà possedere l'attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG3 e di classifica adeguata.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art.17 dell'Allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art.16 dell'Allegato II.12 del Codice.

L'aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente per le lavorazioni del progetto ovvero subappaltare ad operatore economico qualificato per le stesse.

6.3 DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI

Per tutto ciò che concerne la disciplina del possesso dei requisiti speciali in capo ai vari operatori economici si rimanda alle disposizioni contenute nella Parte IV dell'Allegato II.12 del Codice

6.4 MEZZI DI PROVA

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il "FVOE" (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presso l'A.N.A.C. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà all'operatore economico la presentazione della

relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare specificatamente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'operatore economico.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del Disciplinare.
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del Disciplinare.
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice.

L'ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dalla Legge in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e

dichiararli in gara mediante **presentazione dell'allegato "Modello D Dichiarazione ausiliario" e di un proprio DGUE (con le modalità indicate nel relativo manuale di SardegnaCAT).**

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

È sanabile, mediante il meccanismo del "soccorso istruttorio", la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria. È altresì sanabile, con le modalità del "soccorso istruttorio", la mancata produzione o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati entrambi gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

Fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso secondo quanto disposto nel presente paragrafo e nell'art. 119 del Codice.

Potrà essere concessa in subappalto, qualora il concorrente lo richieda sin dalla partecipazione alla gara, una quota della categoria prevalente **OG3** (fermo restando che è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente).

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il concorrente indica le prestazioni che intende eseguire personalmente e quelle che intende affidare in subappalto a terzi (specificando la relativa percentuale rispetto agli importi previsti dal presente Disciplinare). In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 119, c.12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. **Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.** L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.119 del Codice.

9 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria

10 SOPRALLUOGO

Non obbligatorio in quanto non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

L'eventuale richiesta di sopralluogo, qualora ritenuto opportuno dal concorrente al fine di formulare una offerta più ponderata, va inoltrata al RUP del Comune di Porto Torres attraverso il sistema di presentazione dei quesiti di SardegnaCAT e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta dovrà essere inoltrata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 01/04/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è costituita da due buste virtuali, che il concorrente dovrà produrre mediante inserimento a sistema nelle varie sezioni della Piattaforma ivi previste:

- A. Busta Documentazione" (Amministrativa) contenente la **Documentazione amministrativa**.
- B. "Busta Economica" contenente l'**Offerta economica**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta **procede nel rispetto delle modalità previste dalla Piattaforma SardegnaCAT, come illustrato nella manualistica più volte richiamata nel presente disciplinare**, in relazione alla forma di partecipazione e agli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica la disciplina del "soccorso istruttorio" così come delineata nel presente atto e nell'art.101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- e) è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/99.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste di soccorso istruttorio/comprova requisiti inviate dalla Stazione appaltante durante la gara tramite la piattaforma telematica dovranno essere riscontrate esclusivamente accedendo al Portale SardegnaCAT e NON RISPONDENDO mediante PEC, intendendosi questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per risposte inoltrate con altre modalità.

14 CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE" (AMMINISTRATIVA)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Busta Documentazione (Amministrativa), la seguente documentazione:

- 1) Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni;
- 2) Modello B Patto di integrità Comune di Porto Torres;
- 3) Modello C Informativa sul trattamento dei dati personali;
- 4) (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 14.8 (Modello D eventuale);
- 5) (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 14.9;
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) Comprova assolvimento imposta di bollo.

A pena di esclusione, nella busta amministrativa NON deve essere inserita l'offerta economica.

L'operatore dichiara i requisiti relativi alla certificazione SOA nel DGUE o nel modello A.

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l'allegato "Modello A_istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (tra quelle previste all'art. 4 del presente disciplinare e dagli art. 65 e 66 del Codice)

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzziata) e specifica le categorie e le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, indicano in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, esso deve indicare il consorzio o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- a) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

- **COPIA SCANSIONATA DEL MOD. F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente alla domanda di partecipazione. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:
 - Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento,
 - Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
Ragione sociale: Comune di Porto Torres
Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il seguente codice RL7
Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num.456T
Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo– **Gara Intervento di riqualificazione Piazza Peppino Bazzoni marinaru. L00252040902202500015**
- **tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban che potrà essere richiesto alla stazione appaltante per il tramite del RUP qualora necessario e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
- **In alternativa il concorrente** può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

ISTANZA (DA RENDERE SUL MODELLO A)

L'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'allegato modello A, dichiara:

- dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- la forma di partecipazione;
- l'impegno di cui all'art. 11 del Codice;
- che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui plurima di cui all'articolo 67, comma 4 e 68, comma 14, del Codice;
- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383;
- che non sussistono conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
- remunerativa l'offerta economica presentata;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo <https://comune.porto-torres.ss.it/it/service/amministrazione-trasparente/personale/codice-di-comportamento-integrativo/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare le clausole contenute nel patto di integrità;
- di aver preso visione l'informativa e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di impegnarsi a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante per eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui in premessa;
- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni;
- il domicilio fiscale e l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di accettare l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice;
- l'eventuale subappalto;
- l'impegno per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
- l'impegno per gli operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia;
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di concordato con continuità aziendale;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- dichiara (eventuale) la composizione del raggruppamento, le quote di ripartizione delle prestazioni e l'impegno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico capogruppo;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 5-bis, del Codice, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- di impegnarsi, in caso di nuove assunzioni dipendenti dall'appalto in questione, ad assumere, complessivamente, almeno il 30% da appartenenti a categorie svantaggiate e tra giovani con età inferiore ad anni 36.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE online attraverso le funzionalità della piattaforma SardegnaCAT.

ATTENZIONE:

Nell'ipotesi di partecipazione in modalità diversa da quella di impresa singola (e quindi nel caso di partecipazione come RTI/RTP Consorzi tra imprese ecc. ...) si raccomanda particolare attenzione nel seguire le istruzioni riportate nella manualistica di SardegnaCAT sulla compilazione del DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C-D del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE). Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da:

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 11 del presente Disciplinare.

14.4 PATTO DI INTEGRITÀ

Il concorrente allega, compilato (indicazione denominazione dell'operatore) e sottoscritto, il Patto d'Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con Deliberazione G.C. 89 del 16/04/2025.

14.5 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'ausiliaria deve essere inserita con le modalità indicate nella manualistica di SardegnaCAT e deve compilare il DGUE secondo le istruzioni riportate in tale manualistica.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (Modello D);
- 2) il contratto di avvalimento secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Disciplinare.

14.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La “Busta economica” contiene, a pena di esclusione, L’OFFERTA ECONOMICA, predisposta preferibilmente secondo il Modello F Offerta Economica, allegato al presente disciplinare di gara.

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale** espresso in cifre e lettere sull’importo totale soggetto a ribasso **pari a € 610.174,00;**

Ai sensi dell’**art. 108 comma 9 del Codice:**

b) i costi della **manodopera;**

c) gli oneri **aziendali** per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, dovranno essere compilati online i campi della busta economica relativi al ribasso offerto, al costo della manodopera agli oneri aziendali come sopra specificato. In caso di discordanza tra i dati compilati online e quelli indicati nel file allegato, verranno considerati quelli del file allegato predisposta preferibilmente secondo il Modello F Offerta Economica

Si precisa che:

- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- l’offerta a pena di esclusione dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
- non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base d’asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.
- Il Modello F deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie.
- L’offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.
- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto indicato al precedente punto 3.3 del presente Disciplinare di Gara.
- In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa concorrente.
- Gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che devono essere indicati nell’offerta sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri. Diversi quindi dai costi per la sicurezza derivano dalla stima effettuata nel PSC per eseguire le lavorazioni in sicurezza.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice si applica l'**esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si applica il metodo A dell'allegato II.2.

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematiche mediante la piattaforma denominata *SardegnaCAT*.

L'apertura delle offerte, pervenute a sistema nei modi e nei tempi stabiliti, avverrà **subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte**. In caso di spostamento dell'apertura, se ne darà comunicazione attraverso il sistema di comunicazione del portale SardegnaCAT.

Trattandosi di procedura telematica, anche facendo riferimento a ormai costante filone giurisprudenziale, non si terranno sedute pubbliche per l'apertura delle buste.

Le date verranno comunque comunicate ai concorrenti insieme alle risultanze delle operazioni di gara attraverso il sistema di comunicazione del portale telematico. L'integrità delle offerte e la tracciabilità delle operazioni è garantita dal sistema.

Nel giorno e ora stabiliti il Responsabile della fase di affidamento o il seggio di gara nominato provvederanno quindi:

1. all'apertura della "Busta documentazione" in ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte degli Operatori economici;
2. a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art.13;
4. alle eventuali informazioni di cui all'art. 90 del Codice;
5. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio per uno o più concorrenti la gara verrà sospesa al termine dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Nella seduta successiva alla sospensione della gara, si darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e si provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

Terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà:

- all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi;
- a verificare la corretta presentazione e redazione del Modello F contenente l'offerta economica nonché l'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente;
- (eventuale se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque) a effettuare il calcolo della soglia di anomalia secondo uno dei due metodi di cui all'art. 16.
- a redigere la graduatoria finale.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva per un importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, secondo periodo, del Codice. Ai sensi del comma 4-bis del medesimo art. 53, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Come già indicato sopra, il R.U.P., qualora lo ritenesse necessario, potrà procedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice, all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In applicazione della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'eventuale subappaltatore, subcontraente e alle imprese cooptate. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Porto Torres.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione <https://www.comune.porto-torres.ss.it/>.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e mediante SardegnaCAT.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari 17 Cagliari.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo trenta giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente
Ing. Massimo Ledda

Il R.U.P.
Dott.ssa Lia Ara

Il Responsabile di fase
Dott. Marco Azara